

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L.**  
*(aggiornato al 23/07/2020)*

*Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche*

**PREMESSE**

Mediatori Professionisti Roma S.r.l (per brevità in avanti solo MPR), è un organismo di mediazione iscritto nel registro del Ministero della Giustizia con il n. 1028/2012, tenuto ai sensi del Decreto n.180/2010. Per l'esercizio dell'attività di mediazione MPR si avvale di mediatori in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, iscritti nel proprio o in altri organismi con i quali abbia raggiunto a tale fine un accordo.

MPR può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'Articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

L'organismo di mediazione e il mediatore designato non possono, nelle ipotesi previste all'art 5, comma 1 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 rifiutarsi di svolgere la mediazione; negli altri casi il rifiuto potrà avvenire solo per giustificato motivo. MPR garantisce l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. In caso di sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero, la procedura già iniziata potrà essere terminata dallo stesso mediatore.

È facoltà del mediatore richiedere i documenti che provino l'identità dei presenti e i poteri di chi interviene in nome e per conto altrui. Il mediatore e le Parti possono concordare quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

I documenti prodotti dalle parti e da questi non ritirati entro sei mesi dalla fine della procedura saranno distrutti.

## **INDICE**

Articolo 1	Applicazione del regolamento	pag. 3
Articolo 2	Avvio della procedura	pag. 4
Articolo 3	Luogo e modalità della mediazione	pag. 7
Articolo 4	Obblighi di riservatezza	pag. 7
Articolo 5	Nomina del mediatore	pag. 8
Articolo 6	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore	pag. 8
Articolo 7	Svolgimento del primo incontro programmatico e poteri del mediatore	pag. 9
Articolo 8	Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore	pag. 9
Articolo 9	Presenza delle parti e loro rappresentanza	pag. 11
Articolo 10	Conclusione della mediazione	pag. 12
Articolo 11	Mancato accordo nel caso di proposta formulata dal mediatore	pag. 12
Articolo 12	Indennità, tariffe di mediazione e criteri per la loro di determinazione	pag. 12
Articolo 13	Responsabilità delle parti	pag. 14
Articolo 14	Clausola finale	pag. 15
Allegato I	Criteri di determinazione dell'indennità	pag. 16
Allegato II	Codice europeo di condotta per mediatori	pag. 19
Appendice	Mediazione in modalità telematica	pag. 21

## **REGOLAMENTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

---

**1.1:** Il regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 e successive modifiche) delle controversie che le parti intendono risolvere in modo alternativo ai giudizi davanti ai Tribunali, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, presso l'Organismo Mediatori Professionisti Roma S.r.l. (per brevità in avanti solo MPR). Ai procedimenti di mediazione di MPR Srl si applica il presente regolamento.

**1.2:** Responsabile dell'organismo è l'Amministratore Unico di MPR o la persona da lui delegata permanentemente o temporaneamente.

**1.3:** La mediazione può avvenire anche attraverso procedure telematiche di comunicazione a distanza (per tale procedura consultare l'appendice in calce), anche per una sola parte della procedura, previo consenso di tutte le parti. In ogni caso nelle sessioni congiunte ogni parte deve poter interloquire con tutte le altre parti in sicurezza e in quelle separate deve essere garantita la riservatezza. In tale caso il verbale di mediazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza.

**1.4:** Il regolamento, ispirandosi ai principi della normativa che regola la materia della mediazione, si applica agli arbitrati e alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento, ove consentito dalle norme e previsto dalle parti.

**1.5:** In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro i 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo potrà indicare l'altro Ente di Mediazione presso il quale proseguire la procedura o, in alternativa, l'Organismo verrà scelto dal presidente del Tribunale territorialmente competente.

**1.6:** Possono essere sottoposte a MPR. Tutte le controversie afferenti diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici.

**1.7:** La mediazione ha carattere volontario e riservato, non pregiudicando il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all'arbitrato, ad eccezione dei procedimenti relativi a materie obbligatorie siccome previste dalla legge. La procedura di mediazione ha inizio solo con manifesta adesione di entrambe le parti. Queste ultime in qualunque momento possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi, salvo il pagamento, in via solidale, dell'indennità prevista per lo svolgimento della procedura di mediazione.

## ARTICOLO 2

### AVVIO DELLA PROCEDURA

---

**2.1:** La parte (o più parti congiuntamente) che intende avviare la mediazione, in quanto interessata alla risoluzione della controversia, deve depositare apposita istanza presso la sede dell'Organismo MPR, territorialmente competente ai fini dello svolgimento della stessa e inviarne relativa copia all'indirizzo di posta elettronica certificata: [mproma@legalmail.it](mailto:mproma@legalmail.it). Ai fini della competenza, nelle materie obbligatorie, la sede si individua nel luogo del giudice territorialmente competente della eventuale successiva controversia.

**2.2:** La domanda si formula con un'istanza scritta sui moduli predisposti da MPR ovvero semplicemente scrivendola in carta libera. Può essere presentata personalmente da una o più parti congiuntamente o anche inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata di MPR: [mproma@legalmail.it](mailto:mproma@legalmail.it) oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale di MPR, sita in Roma, alla via Pompeo Neri n. 10.

**2.3:** La relativa modulistica predisposta è disponibile sia *on line*, scaricandola dal sito internet [www.mproma.com](http://www.mproma.com), sia in forma cartacea, da richiedere alla segreteria dell'organismo MPR o alle sue sedi distaccate.

**2.4:** In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo di mediazione territorialmente competente, salvo deroga delle parti, presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

**2.5:** L'istanza di mediazione va presentata compilando la modulistica di cui al punto precedente. All'istanza, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti, pena l'improcedibilità della stessa, potranno essere allegate memorie e/o documenti ritenuti utili per l'esame della controversia e una sintetica riepilogazione dei fatti.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dell'organismo di mediazione e i dati identificativi della parte istante;
- i nomi e gli indirizzi, possibilmente anche di posta elettronica - eventualmente certificata - delle parti invitate alla mediazione, dei loro rappresentanti legali, dei loro rappresentanti volontari se conosciuti e dei professionisti che interverranno nella procedura;
- l'oggetto della pretesa verso le parti invitate alla mediazione con una breve nota illustrativa delle ragioni della pretesa;
- l'indicazione del valore della lite secondo le norme del codice di procedura civile o l'indicazione che il valore è indeterminabile;
- la dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso altri organismi di mediazione.

**2.6:** All'atto del deposito dell'istanza, la parte istante può fare espressa richiesta affinché l'organismo dia immediata comunicazione alla parte e/o alle parti invitate in mediazione dell'avvenuto deposito dell'istanza. A tal fine si ritiene indispensabile la comunicazione all'organismo di eventuali certificati di residenza aggiornati e/o visure camerali - nel caso di persone giuridiche - affinché la procedura possa essere effettuata nei tempi previsti dal regolamento. La parte istante è tenuta a rimborsare all'organismo le eventuali spese occorse per tale incumbente. La parte, in aggiunta all'organismo, può, comunque, sempre provvedervi personalmente. Al momento del deposito dell'istanza di mediazione la parte istante, su propria responsabilità, deve richiedere espressamente e comunicare formalmente all'organismo di mediazione che la sopra detta comunicazione, da inviare alle parti invitate, è necessaria ai fini dell'interruzione o della sospensione di termini di decadenza o prescrizione.

**2.7:** Tutta la documentazione allegata deve essere depositata esclusivamente in copia in quanto l'organismo di mediazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento, distruzione e/o smarrimento della stessa. Nel caso in cui la parte istante abbia interesse a rendere nota la documentazione prodotta alla parte invitata in mediazione, la stessa dovrà farne espressa menzione nell'istanza o all'atto del

suo deposito poiché la documentazione depositata presso l'organismo potrebbe avere anche carattere di riservatezza e segretezza.

**2.8:** Il responsabile dell'organismo, entro il termine di 15 giorni dal deposito della istanza forma il fascicolo della procedura, al quale attribuisce un numero di ordine progressivo come previsto dall'Articolo 12, comma 1 del D.M. 180/2010. Ricevuta l'istanza, l'organismo comunica l'avvenuta ricezione e può chiedere per iscritto ogni altro elemento ritenuto necessario a integrare la stessa nel caso in cui sia carente dei contenuti minimi e/o idonea a consentire la relativa protocollazione e/o a dare corso allo svolgimento della procedura.

Esaminata l'istanza, il responsabile designa il Mediatore fra i nominativi iscritti nel proprio Elenco dei mediatori o in quello di organismi con i quali abbia stipulato uno specifico accordo secondo i criteri normativi previsti e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito, nel rispetto delle modalità sopra specificate indicando la data, l'ora e il luogo presso il quale verrà svolto il primo incontro programmatico. Tale comunicazione è effettuata con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell'organismo e delle parti.

Esaurita questa fase, il responsabile dell'organismo:

- qualora ritenga che la controversia richieda specifiche competenze tecniche, nomina uno o più mediatori / consulenti ausiliari;
- chiede al mediatore designato di accettare e sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità;
- comunica tramite la Segreteria, all'altra o alle altre parti interessate, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza di mediazione, l'avvenuto deposito della istanza stessa, il testo della medesima, il nominativo del mediatore, la data e il luogo del primo incontro e chiede alle parti invitate se intendono o meno partecipare al procedimento.

**2.9:** La risposta delle Parti dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata MPR: [mproma@legalmail.it](mailto:mproma@legalmail.it). In caso di mancata adesione al procedimento di mediazione, dell'altra o delle altre parti invitate, la Segreteria, su richiesta di chi ha proposto la domanda, rilascia un'apposita certificazione.

Nei casi previsti all'art 5, comma 1 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione dell'altra parte e la segreteria dell'organismo solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata o di mancato accordo, redatto dal mediatore potrà rilasciare un attestato di conclusione del procedimento.

**2.10:** La mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi dal deposito dell'istanza; per il conteggio dei termini si farà riferimento al giorno di ricezione dell'istanza ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC). In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice (mediazione delegata), il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza e/o dal deposito dell'istanza stessa, sempre tramite posta elettronica certificata.

**2.11:** L'organismo MPR si impegna a fissare gli incontri compatibilmente con le richieste delle parti, in modo da definire la procedura entro i 3 (tre) mesi previsti dalla normativa. Qualora le parti lo richiedano, il mediatore potrà prolungare la durata della mediazione oltre i 3 (tre) mesi, per raggiungere l'accordo.

**2.12:** Tutti i dati in possesso dell'organismo sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679. Soltanto le parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione hanno diritto di accedere in ogni tempo agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna delle parti nelle sessioni comuni che non siano state dalle stesse riservate alla sola visione del Mediatore. Di tali documenti non potrà essere estratta copia se non con il consenso della parte che li ha depositati. Inoltre,

ciascuna delle parti ha accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Le stesse parti hanno altresì accesso ad eventuali consulenze tecniche svolte nell'ambito del procedimento di mediazione. Il consulente tecnico, eventualmente nominato, può accedere solo alla documentazione non coperta da riservatezza. L'estrazione di copie di documenti non riservati potrà avvenire previo rimborso delle spese di copia.

**2.13:** Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere un rinvio del primo incontro o comunicare un rifiuto di partecipazione all'incontro preliminare. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso. Non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione: infatti le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro (cfr. Circolare ministeriale 04/04/2011). In ogni caso è preferibile, ai soli fini organizzativi, comunicare alla Segreteria, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione al procedimento. In materia condominiale e societaria o in tutti i casi in cui sia necessaria la presenza di un terzo rispetto alla parte istante e/o invitata, sarà necessario esibire e depositare regolare procura. L'amministratore del condominio potrà, altresì, depositare l'istanza di differimento ex art. 71 quater disp. att. c.c..

**2.14:** Il Mediatore archivia il procedimento se, senza giustificato motivo, nessuna delle parti compare all'incontro fissato. Il Mediatore, inoltre, redige l'attestazione negativa se la parte invitata non presenzia all'incontro programmatico senza comunicare alcunché e/o rifiuta di aderire al tentativo di mediazione. Qualora una delle parti abbia comunicato in precedenza la propria impossibilità a comparire il responsabile del procedimento fissa un nuovo incontro.

**2.15:** Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per gravi motivi, indicando alla Segreteria la propria disponibilità per almeno 4 (quattro) diversi giorni interi, tra il settimo ed il ventesimo giorno successivo alla data dell'incontro originariamente fissata; in tal caso, il primo incontro si intende rinviato quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data. Il costo della gestione della richiesta di rinvio sia dell'incontro programmatico che degli incontri successivi debitamente documentato è dovuto dalla parte che ne effettua la domanda.

**2.16:** Al primo incontro le parti, assistite dai rispettivi avvocati ed edotte dal Mediatore sulle funzioni e modalità di svolgimento della procedura conciliativa, devono esprimersi sulla propria volontà di iniziare o meno la procedura di mediazione. In caso positivo dovranno contestualmente firmare i relativi moduli di accettazione e consenso della procedura di mediazione.

**2.17:** Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione/partecipazione della parte invitata al procedimento (anche nel c.d. primo incontro di programmazione), costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate.

**2.18:** Il valore della controversia è dichiarato dall'istante nella sua domanda di mediazione o, in mancanza di sua indicazione, dal responsabile dell'organismo secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato e/o indeterminabile, l'organismo decide il valore di riferimento, comunicandolo alle parti sino al limite di € 250.000,00. L'organismo si riserva, tuttavia di verificare il valore della controversia e lo comunica alle parti durante il primo incontro di mediazione.

**2.19:** Nel caso in cui si rendesse necessario l'Organismo di mediazione si riserva la facoltà di trattare eventualmente in modo congiunto le mediazioni.

### **ARTICOLO 3**

#### **LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

---

- 3.1:** La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate e accreditate e/o in modalità telematica e/o in videoconferenza. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
- 3.2:** In considerazione dell'estensione territoriale dell'organismo, ciascuna sede regionale procederà ad individuare il luogo più idoneo all'esame ed alla risoluzione dell'istanza di mediazione.
- 3.3:** L'organismo può avvalersi, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo, anche per singoli affari di mediazione.
- 3.4:** Il Mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti.
- 3.5:** In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.
- 3.6:** La proposta di cui sopra può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione.

### **ARTICOLO 4**

#### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

---

- 4.1:** Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- 4.2:** Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
- 4.3:** Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite anche nel corso delle sessioni separate, ma il mediatore può riferire i contenuti della sessione separata con il consenso della parte dichiarante.
- 4.4:** Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono essere chiamati a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova giudiziale (o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione) in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. Tale principio di riservatezza può non essere applicato solo in casi eccezionali previsti dalla legge.
- 4.5:** L'organismo iscritto consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
- 4.6:** In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
- 4.7:** L'organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al

comma che precede o formato durante il procedimento. Le parti, con la presentazione dell'istanza e con il deposito del modulo di adesione, dichiarano espressamente di accettare il presente regolamento e si assumono l'impegno di riservatezza degli atti depositati presso l'Organismo di mediazione.

## **ARTICOLO 5**

### **NOMINA DEL MEDIATORE**

---

**5.1:** Il Mediatore, come previsto nel precedente art. 2.8, è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro dell'organismo.

**5.2:** I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo sono in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché aver partecipato ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

**5.3:** L'organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta*. A tal fine, il responsabile dell'organismo, nel limite del possibile, provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si provvede, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove si tratti, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) potrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

**5.4:** L'organismo si riserva di cancellare, qualora lo ritenga opportuno ed a suo insindacabile giudizio, un Mediatore iscritto dall'elenco dei propri mediatori.

## **ARTICOLO 6**

### **INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

---

**6.1:** Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

**6.2:** L'organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.



**6.3:** A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

**6.4:** Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

## ARTICOLO 7

### SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO PROGRAMMATICO

#### E POTERI DEL MEDIATORE

---

**7.1:** Il Mediatore, preliminarmente, dovrà verificare l'identità di tutte le parti presenti alla mediazione, nonché i poteri del legale rappresentante e degli ulteriori ed eventuali rappresentanti e/o delegati. All'incontro potranno partecipare solo le parti convocate ed i loro consulenti. In assenza di idonea documentazione volta ad acclarare i poteri dei rappresentanti, la mediazione non potrà essere esperita ed il Mediatore potrà provvedere a redigere l'attestazione di mancata adesione alla procedura di mediazione.

**7.2:** Ai sensi dell'art 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98: il Mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro programmatico durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento del primo incontro programmatico e dell'eventuale proseguimento della mediazione; invita quindi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione:

- a) **se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano espresso la loro volontà a proseguire la procedura**, il Mediatore redige l'attestazione di mancata adesione alla procedura di mediazione, in cui può trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al Giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata effettività di svolgimento del procedimento di mediazione.
- b) **Se il primo incontro si conclude con esito positivo** il Mediatore procede alla compilazione dei moduli di accettazione della procedura, con sottoscrizione degli stessi dalle parti, dai quali dovrà emergere la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010).

## ARTICOLO 8

### SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

---

**8.1:** La procedura di Mediazione ha inizio unicamente dopo che le parti, assistite dai rispettivi avvocati, abbiano manifestato al Mediatore la propria volontà di procedere allo svolgimento della stessa, sottoscrivendo contestualmente i moduli di accettazione della mediazione. La procedura può svolgersi in un unico incontro o in più incontri.

**8.2:** Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Lo scopo del Mediatore è quello di aiutare le parti a trovare una soluzione che può soddisfarle entrambe.

**8.3:** Nei casi di cui all'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, l'organismo di mediazione rilascerà attestazione idonea ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, solamente dopo che si sia tenuto il primo incontro tra le parti avanti il Mediatore: a) nel caso in cui le parti, assistite dai propri avvocati, non concordino per qualsiasi motivo (anche per assenza di

una di esse) sulla possibilità di procedere con la mediazione; b) nel caso in cui le parti, assistite dai propri avvocati, abbiano dato inizio alla procedura di mediazione, senza raggiungere l'accordo.

**8.4:** Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione previa autorizzazione scritta della controparte. Gli atti vengono custoditi dall'organismo in apposito fascicolo, anche virtuale informatico, registrato e numerato.

**8.5:** Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

**8.6:** Il Mediatore, qualora le circostanze lo richiedano, si riserva la facoltà di formulare una proposta di conciliazione in qualsiasi fase del procedimento, anche in assenza della parte invitata.

**8.7:** In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

**8.8:** Parimenti il mediatore può invece formulare, o riservarsi di formulare, la proposta anche in caso di mancato accordo o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, quando l'oggetto del contendere è fondato su prova scritta e la pretesa dell'istante appare non manifestamente infondata (ad es. fattura registrata, riconoscimento di debito, etc.). Tale ultima ipotesi è percorribile anche in caso di contumacia. Se richiesto dalla parte la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. La proposta se non redatta contestualmente al verbale, ovvero non consegnata per cause non imputabili all'organismo (abbandono di una delle parti alla procedura o contumace), deve essere comunicata alle parti che dovranno far pervenire entro sette giorni dall'avvenuta ricezione l'accettazione o il rifiuto per iscritto. La mancata risposta entro il termine determina automaticamente il rifiuto della proposta.

Il mediatore se ritiene che l'accordo è ancora lontano dall'essere raggiunto, prima di dichiarare la chiusura della procedura può riepilogare alle parti le rispettive proposte e controproposte, confrontando le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato accordo, i rischi e costi della prosecuzione della lite in termini di spese ed onorari di lite dell'instaurando giudizio, di tempo occorrente per ottenere in via ordinaria il riconoscimento e le ragioni dei propri diritti, di perdita dell'interruzione dei rapporti professionali e personali, di eventuale pubblicità negativa, se trattasi di società, ed infine del fattore stress.

**8.9:** La parte istante, anche in assenza della parte invitata, potrà proseguire nella mediazione chiedendo eventualmente al mediatore di formulare una proposta altresì supportata da una CTM (consulenza tecnica in mediazione) i cui costi saranno sostenuti solo dalla stessa parte istante.

**8.10:** L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare mediatori specializzati in materie giuridiche e non.

**8.11:** È facoltà del Mediatore, a suo insindacabile giudizio e/o anche su concorde ed espressa richiesta delle parti, differire il tentativo di mediazione nel rispetto dei limiti di tempo imposti dalla normativa vigente.

**8.12:** È facoltà del Mediatore, su concorde richiesta delle parti, individuare un assistente, perito e/o consulente tecnico. La nomina di quest'ultimo verrà effettuata, di comune accordo, congiuntamente dalle parti, le quali si impegneranno ad accettare e sostenere, in solido tra loro, i relativi oneri e spese.

**8.13:** MPR dispone di un proprio Elenco di Consulenti Tecnici di Mediazione (C.T.M.).

## ARTICOLO 9

### PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

---

#### 9.1: PERSONA FISICA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, assistite dai propri legali di fiducia. Per l'eventuale rappresentanza da parte di terzi o del proprio legale è richiesta la procura speciale a conciliare, quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante, con l'espressa previsione che la stessa viene conferita anche ai fini dello svolgimento della procedura di mediazione civile e commerciale ex D.M. 180/2010 e s.m., e con l'espressa facoltà del rappresentante a versare somme, conciliare, transigere e rilasciare quietanza. Inoltre, la procura da utilizzare sarà unicamente quella fornita su proprio modello dall'organismo di mediazione.

#### 9.2: PERSONE GIURIDICHE O DIVERSE DA PERSONA FISICA

Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche si intendono presenti, nel caso di partecipazione, tramite il loro legale rappresentante in carica al momento dello svolgimento dell'incontro e/o degli incontri di mediazione, assistiti dai propri legali di fiducia. Nel caso in cui al procedimento di mediazione partecipi persona diversa dal legale rappresentante, la stessa potrà partecipare se munita di:

- A. Verbale di riunione dell'Organo Amministrativo dal quale risulti espressamente il potere di conciliare e transigere con allegata apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante che ne dichiara la autenticità, veridicità, nonché la avvenuta trascrizione e sottoscrizione nei libri sociali della Società;
- B. Procura speciale da cui emerga il potere di versare somme, conciliare, transigere e rilasciare quietanza.

Nel caso in cui la rappresentanza della parte venga affidata a un avvocato di fiducia è necessaria procura speciale, con l'espressa previsione che la stessa viene conferita anche ai fini dello svolgimento della procedura di mediazione civile e commerciale ex D.M. 180/2010 e s.m., e con l'espressa facoltà del rappresentante a versare somme, conciliare, transigere e rilasciare quietanza.

Nel caso di rappresentanze condominiali l'Amministratore in carica, munito di apposito verbale di conferimento di incarico di amministrazione condominiale, nonché del verbale di autorizzazione a versare somme, conciliare, transigere e rilasciare quietanza, rappresenta il Condomino medesimo, assistito dal proprio legale di fiducia.

Nel caso in cui la rappresentanza del Condominio venga affidata a un avvocato di fiducia è necessaria procura speciale, con l'espressa previsione che la stessa viene conferita anche ai fini dello svolgimento della procedura di mediazione civile e commerciale ex D.M. 180/2010 e s.m., e con l'espressa facoltà del rappresentante a versare somme, conciliare, transigere e rilasciare quietanza.

#### 9.4: PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) **Mediazione obbligatoria o disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010:** le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
- b) **Nella mediazione c.d. facoltativa:** le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di

sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010.

## **ARTICOLO 10**

### **CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**

---

**10.1:** Conclusa la mediazione, il Mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e da tutti i rispettivi avvocati e dal Mediatore che ne certifica l'autografia (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010).

**10.2:** Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

**10.3:** Nel caso in cui le parti abbiano manifestato la propria volontà di esperire il procedimento di mediazione quest'ultimo potrà concludersi nei seguenti modi:

- a) raggiungimento dell'accordo;
- b) mancato accordo a conclusione della procedura;
- c) mancato accordo per rinuncia di una o più parti o per indisponibilità a procedere nella mediazione.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'organismo rilascerà apposito verbale ai fini di legge.

**10.4:** Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al Responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

## **ARTICOLO 11**

### **MANCATO ACCORDO NEL CASO DI PROPOSTA FORMULATA DAL MEDIATORE**

---

**11.1:** Nel caso di formulazione dell'accordo da parte del Mediatore ove la stessa sia stata richiesta dalle parti o formulata di propria iniziativa da quest'ultimo e l'accordo non si sia raggiunto, il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà atto della proposta di accordo formulata.

## **ARTICOLO 12**

### **INDENNITA', TARIFFE DI MEDIAZIONE E CRITERI PER LA LORO DI DETERMINAZIONE**

---

**12.1:** I costi complessivi della mediazione comprendono le spese amministrative di avvio del procedimento e l'indennità di mediazione e sono composti delle seguenti voci, per la cui quantificazione si rimanda al successivo **Allegato "I"**:

1. **spese amministrative di avvio pari a € 40,00 + Iva, per liti di valore fino a € 250.000,00 e € 80,00 + Iva, per le liti di importo pari o superiore ad € 250.001,00 (sempre dovute);**
2. **spese vive documentate (sempre dovute);**

3. **tariffe di mediazione** (dovute solo in caso di espletamento della procedura, a seguito della decisione manifestata dalle parti al primo incontro, indipendentemente dall'esito della medesima).

La tariffa di mediazione dovuta dalle parti, nei casi di mediazione in materia obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.L. 28/2010, sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 art. 16, di cui alla **Tabella A** dell'Allegato "I".

La tariffa di mediazione dovuta per le mediazioni volontarie sono quelle liberamente determinate dall'organismo di Mediazione e previste dalla **Tabella B** del medesimo Allegato "I".

Le tariffe di mediazione sono dovute da ciascuna delle parti che partecipa alla mediazione e devono essere corrisposte solidalmente tra loro, nella misura del:

- 50% cadauna, entro e non oltre l'inizio della procedura di mediazione, a seguito della manifestata volontà di procedere in sede di primo incontro avanti al Mediatore;
- 50% rimanente, cadauna, prima del rilascio del verbale di accordo o del verbale negativo per mancato accordo, che verrà consegnato alle parti previo saldo delle spese tutte sino ad allora maturate.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

**12.2:** Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 16 co. 7 del D.M. 180/2010. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti, ai sensi dell'art. 16 co. 8 del D.M. 180/2010. In ogni caso, se durante il procedimento di mediazione, o all'esito dello stesso, il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. In tale caso l'organismo di mediazione determinerà il valore della lite sulla scorta della documentazione (es. perizie, visure, etc.) depositata dalle parti o dai legali che le assistono, nel corso della mediazione, attestante il valore dei beni oggetto di lite.

**12.3:** L'indennità di mediazione comprende l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa rimane fissa anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'Articolo 11 del decreto legislativo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti, il loro compenso è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

**12.4:** Le tariffe di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e in nessun caso la parte o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte. In caso di disaccordo tra le parti l'organismo si riserva di decidere nel merito.

**12.5:** La parte che, in caso di mediazione civile obbligatoria, prevista per le materie di cui all'art. 5, 1 comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, intenda avvalersi dell'esenzione dal pagamento dell'indennità di mediazione prevista dall'art. 17, 5 comma del D. Lgs. 28/2010, trovandosi nelle condizioni per godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30/05/02, n° 115, dovrà produrre copia della dichiarazione dei redditi e dello stato di famiglia. Dovrà, comunque, essere assistita da un legale. L'organismo si riserva, pertanto, di verificare la documentazione attestante la veridicità delle informazioni rese per usufruire del gratuito patrocinio, con relativa possibilità di non accettarla.

## ARTICOLO 13

### RESPONSABILITA' DELLE PARTI

---

**13.1:** È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del D.M. 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. La parte è altresì tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione o altra certificazione, attestante i requisiti di cui all'autocertificazione);
  - la corretta individuazione dell'organismo di mediazione a cui presentare la domanda di avvio della procedura di mediazione, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, D. Lgs. 28/2010;
  - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
  - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  - l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
  - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - la determinazione del valore della controversia;
  - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
  - le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
  - le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
  - le parti si intendono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 1292 c.c., secondo cui *“l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”*.

**ARTICOLO 14**  
**CLAUSOLA FINALE**

---

**14.1:** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme e i principi stabiliti nel D. Lgs. n. 28 del 2010 e sue modifiche e nel D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni.

## ALLEGATO I

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ (di cui all'art. 16 del DM 180/2010, come modificato dal DM 4/08/2014 n. 139)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

**Tabella A (ex D.M. 180/10)  
 Spese di mediazione in materie obbligatorie art. 5 D. Lgs. 28/2010**

Fascia	Valore della lite	Tariffa (per ciascuna parte)	Iva 22 %	Totale	Tariffa (per ciascuna parte) con riduzione di 1/3 fino a €250.000,00 e di 1/2 oltre €250.000,00	Iva 22%	Totale con riduzione
I	Fino a € 1.000	€ 65,00	€ 14,30	€ 79,30	€ 43,33	€ 9,53	€ 52,86
II	da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,70	€ 86,66	€ 19,06	€ 105,72
III	da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20
IV	da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80
V	da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00	€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00
VI	da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00	€ 666,66	€ 146,66	€ 813,32
VII	da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
VIII	da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00	€ 836,00	€ 4.636,00	€ 1.900,00	€ 418,00	€ 2.318,00
IX	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 1.144,00	€ 6.344,00	€ 2.600,00	€ 572,00	€ 3.172,00
X	oltre € 5.000.000	€ 9.200,00	€ 2.024,00	€ 11.224,00	€ 4.600,00	€ 1.012,00	€ 5.612,00

- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della su riportata Tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'Articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'Articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente Articolo, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;



- e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'Articolo 11 del decreto legislativo.
- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente Articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

**Tabella B**  
**Spese di mediazione in materie non obbligatorie, liberamente determinata**

<b>Fascia</b>	<b>Valore della lite</b>	<b>Tariffa (per ciascuna parte)</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Totale (per ciascuna parte)</b>
<b>I</b>	Fino a € 1.000	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
<b>II</b>	da € 1.001 a € 5.000	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
<b>III</b>	da € 5.001 a € 10.000	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00
<b>IV</b>	da € 10.001 a € 25.000	€ 450,00	€ 99,00	€ 549,00
<b>V</b>	da € 25.001 a € 50.000	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00
<b>VI</b>	da € 50.001 a € 250.000	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
<b>VII</b>	da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
<b>VIII</b>	da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 5.490,00
<b>IX</b>	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.500,00	€ 1.430,00	€ 7.930,00
<b>X</b>	oltre € 5.000.000	€ 9.500,00	€ 2.090,00	€ 11.590,00

**Imposte e tasse – esenzione fiscale:**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500,00.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

## **ALLEGATO II**

### **Codice europeo di condotta per mediatori**

#### **COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

---

##### **Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

##### **Nomina**

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

##### **Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

##### **Promozione dei servizi del Mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### **ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'**

---

##### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

##### **2.2. Imparzialità**

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

---

### **3.1. Procedura**

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **ART. 4 RISERVATEZZA**

---

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

## **APPENDICE**

### **MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA**

---

L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'Articolo 3, numero 4, del D.M. 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione *on-line* nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell'Organismo.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del regolamento di mediazione.

#### **Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico**

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e Mediatore) di dialogare, sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il consenso dell'altra parte, comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

#### **Piattaforma on-line**

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato:

<http://www.mproma.com> (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo Mediatori Professionisti Roma S.r.l.).

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard *https*) a ulteriore garanzia di riservatezza.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

### **Accesso riservato**

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al Mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito <http://www.mproma.com>, compilando l'apposito *form*;
- attraverso la segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di *registrazione on-line*, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito <http://www.mproma.com>.

Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e Mediatore).

Il processo di mediazione telematica avviene tramite “*stanze virtuali*” create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al Mediatore: è lasciata facoltà al Mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

### **Deposito delle istanze**

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: la prima telematica, la seconda documentale.

Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito <http://www.mproma.com> nel *form* di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato: a tal fine sarà inviato apposito messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente, con richiesta di conferma mediante link col sistema. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso a parti riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati.

L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di

riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e il deposito della propria documentazione.

### **Procedura di mediazione telematica**

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene *on-line* attraverso l'utilizzo della piattaforma disponibile sul sito <http://www.mproma.com> e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal Mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanza virtuali" messe a disposizione del Mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il Mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il Mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

### **Verbale di mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti.**

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e, se necessario, su indicazione del Mediatore, alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito [www.mproma.com](http://www.mproma.com) cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti

di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online utilizzata da Mediatori Professionisti Roma s.r.l. per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

### **Requisiti**

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

### **Servizi aggiuntivi**

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

### **Posta elettronica certificata**

La piattaforma <http://www.mproma.com> supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

### **Firma digitale**



La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.

L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una *smart card*.

Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore).

Come indicato dall'art. 2 Capo II - Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente".

Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.

Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (*smart card*);
- lettore di *smart card*;
- software di firma e verifica.

Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.

Al momento della firma del documento, il software chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.

Il file firmato assumerà l'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).

Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

## **L'infrastruttura dell'Organismo**

Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione hardware/software della piattaforma, <http://www.mproma.com> utilizza primario partner italiano, i cui servizi sono certificati sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza attraverso certificazioni internazionali.

Il Centro Servizi è il luogo in cui è situato fisicamente il Server dedicato alle attività di Mediatori Professionisti Roma s.r.l.

Il Centro Servizi è caratterizzato da diversi elementi:

- connettività
- server (Hw e Sw)
- infrastruttura
- servizi e SLA.

### **Connettività**

Il Server alloggiato presso il Centro Servizi usufruisce di una connettività Internet di altissima qualità ottenuta attraverso infrastrutture di rete in fibra ottica a livello nazionale e internazionale ridondate.

La banda nominale viene garantita da un sistema hardware e software che assegna ad ogni cliente il valore contrattualizzato e da un adeguato dimensionamento della LAN in cui sono disposti i diversi Server.

Viene assicurata una disponibilità minima di ampiezza del canale pari al 95% della velocità nominale della porta di accesso per un periodo pari al 99% della durata contrattuale.

Il Centro Servizi dell'Organismo Mediatori Professionisti Roma s.r.l. ha una linea a 16 Mbps dedicati (ampliabili a seconda delle esigenze).

In tal modo è assicurata il necessario canale di comunicazione ad un livello qualitativo ottimale per ognuno degli utenti delle sessioni di mediazione attivate.

### **Server (HW e SW)**

Il Server utilizzato è caratterizzato da un grado di scalabilità crescente per soddisfare tutte le esigenze di hosting dedicato con bassi investimenti iniziali. L'attuale soluzione definita può essere in futuro adeguata alle esigenze o aggiornata nel momento in cui risulti tecnologicamente obsoleta.

Il Server dedicato all'hosting ha le seguenti caratteristiche hardware:

- PE2950 III Quad-Core Xeon E5440 2.8GHz/2x6MB 1333FSB
- Riser with PCI Express Support (2x PCIe x8 slots; 1x PCIe x4 slot)
- Additional Processor
- PE2950 English rack power cord
- PE2950 Bezel Assembly
- 8GB 677MHz FBD (2x8GB dual rank DIMMs)
- 146GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 2 S
- 300GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 4 S
- PE2950 III - Chassis 3.5HDD x6 Backplane 1 S
- PE2950 III - PERC 6/iR, Integrated Controller Card x6 backplane
- 8X IDE DVD-ROM Drive

- CD/DVD CABLE
- PE2950 III - Redundant PSU No Power Cord
- Power Cord, PDU (Rack)
- Broadcom TCP/IP Offload Engine functionality (TOE) Not Enabled
- Drac 5 Card

L'infrastruttura Tecnologica è completamente scalabile ed è in grado di adattarsi a specifiche esigenze evolutive.

Tutti i software sono licenziati.

### **Infrastruttura**

L'infrastruttura del Centro Servizi è dotata di:

- trasformatori principali ridondati al 100%;
- gruppo di continuità ridondato al 100% (600KW);
- gruppo elettrogeno da 1MW (tempo di attivazione < 10sec);
- armadi rack (cabinet) con doppia alimentazione e potere d'interruzione del cortocircuito al primo interruttore a monte del rack;
- impianto di condizionamento ridondato al 100%;
- climatizzazione completa in grado di mantenere un  $\Delta t < 1^\circ\text{C}$ ;
- singolo armadio *rack* con condizionamento forzato ed estrattore di calore dall'alto;
- i seguenti sistemi di controllo completano il quadro delle infrastrutture:
  1. sistema di controllo degli accessi con badge e codice numerico a più livelli;
  2. sistema di rilevamento anti-intrusione e presidio con agenti di vigilanza 24h x 7 x 365;
  3. telecamere a circuito chiuso e archiviazione digitale delle riprese;
  4. sistemi di rilevamento anti-fumo, anti-incendio e anti-allagamento.

I centri di controllo garantiscono 24 ore su 24 il *monitoring* del *backbone*, internet nazionale e internazionale.

### **Servizi e SLA**

I servizi installati sul server sono monitorati h.24 attraverso un software dedicato installato su un server diverso, in caso di *"failure"* di uno o più servizi viene immediatamente inviata una notifica all'area tecnica via SMS e via e-mail in modo da ripristinare il sistema entro massimo 8 ore lavorative.

E' garantita la manutenzione hardware del Server. Ogni componente hardware danneggiato è sostituito al massimo entro le 7h, senza responsabilità dell'eventuale tempo di fermo del servizio.

Il sistema di backup dei dati garantisce il salvataggio sicuro dei dati e quindi il loro *restore* in caso di necessità.

La politica di backup è la seguente:

- giornalmente viene effettuato un backup incrementale
- il venerdì viene effettuato un backup completo

Il backup parte ogni giorno alle ore 01:30.

Lo storico garantito per eventuali *restore* è di 2 settimane.

Sarà possibile effettuare il backup fino ad un massimo di 20Gbyte.

Mediatori Professionisti Roma s.r.l. garantisce l'attivazione dell'intervento di *restore* da nastro entro 4 ore lavorative dalla e-mail di richiesta nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

In caso di crash totale del sistema verrà fornita a seconda delle cause una tempistica di riattivazione dei servizi.

Il livello di qualità del Centro Servizi è garantito dal rispetto dei seguenti requisiti e parametri:

- per quanto concerne gli apparati di propria responsabilità, una disponibilità della connessione a Internet pari al 99,98% calcolata sulla base di un mese solare, a partire dal primo giorno di calendario del mese stesso.
- La disponibilità di banda complessiva è garantita e scalabile. Una volta raggiunto il 50% dell'occupazione di questi canali viene effettuato l'upgrade delle connessioni ed a ultimarli prima di aver raggiunto l'80% della capacità disponibile su ciascun canale (nazionale e internazionale).
- Per indisponibilità del collegamento Internet s'intende l'impossibilità da parte del server del Cliente di essere raggiunto via Internet per cause direttamente dipendenti dall'Organismo Mediatori Professionisti Roma s.r.l. Il computo del tempo di indisponibilità del collegamento è calcolato a partire dal momento di apertura del guasto nei confronti dell'*helpdesk*.
- La manutenzione alle proprie apparecchiature di nodo, potrà avvenire in una "finestra temporale" di quattro ore dalle 00:00 alle 04:00. In quest'eventualità, avvertirà per iscritto via e-mail il Cliente con un preavviso di 3 giorni lavorativi.
- L'eventuale tempo di indisponibilità che ricade all'interno delle "finestre temporali" (annunciate al Cliente) qui definite, non va comunque calcolato nel computo dell'indisponibilità globale.
- Il Centro Servizi dispone anche di un servizio di *helpdesk* attivo 24hx7ggx365gg, che interviene esclusivamente per richieste tecniche.

### **Sessioni telematiche di mediazione**

La soluzione <http://www.mproma.com> permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.

La tecnologia adottata dall'Organismo Mediatori Professionisti Roma s.r.l. prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al Mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e *files* elettronici, scrivendo a mano libera (*whiteboard*), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (*polling, chat,...*).

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il Mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in *full-duplex*).

L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

Il Mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione/disabilitazione.

Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

### **Assistenza Sistemistica**

Un'apposita divisione tecnica di Mediatori Professionisti Roma s.r.l. si occupa della gestione sistemistica dell'intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica, attraverso un servizio di Help Desk via e-mail dedicato ed eventuale contatto telefonico in *recall* telefonico, operativo in corrispondenza delle sessioni di mediazione.

**L'Organismo Mediatori Professionisti Roma s.r.l. durante le sessioni monitora continuamente aspetti tecnici quali:**

- il flusso video e la banda occupata;
- interviene su guasti hardware (ad es.: rottura hard disk, scheda madre, schede di memoria, ecc.);
- raggiungibilità del server su internet (ad es.: forti rallentamenti, errori di connessione al server);
- *restore* dei dati.